

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater
N. 137

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **CEREMIGNA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PRESTAMBURGO

Per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata). (Tribunale di Trieste, n. 268/99 R.G.N.R. — n. 1596/99 R.G.G.I.P.)

Presentata alla Presidenza il 19 giugno 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Mario PRESTAMBURGO con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste (n. 268/99 R.G.N.R. - n. 1596/99 R.G.G.I.P.).

Il procedimento trae origine da una querela sporta dall'avvocato Michele Formentini, consigliere comunale della Lega nord di Gorizia.

Il reato asseritamente commesso sarebbe consistito in alcune affermazioni, pubblicate sul quotidiano *Il Piccolo* del 25 novembre 1998, pagina *Gorizia città* nel contesto di un articolo dal titolo: « *Un proconsole ha evitato lo scippo di 20 miliardi assicurati al Fondo Gorizia* ». In tali affermazioni l'onorevole Prestamburgo ebbe a sostenere: « *È vero, tutto questo mi è costato qualche insulto da parte di un leghista locale dell'ultima ora. Non ho ritenuto il caso tuttavia replicare poiché anche se sono nato a Messina, città splendida a me cara quanto Gorizia, e non sono di "nobile casato" ho avuto un'educazione normale. Inoltre come appartenente alla religione cattolica, so bene che bisogna essere generosi con i deboli e tra questi i deboli di intelletto sono quelli che più degli altri hanno bisogno di "comprensione"*. L'avvocato Formentini si ritiene perciò lesa nella sua onorabilità.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 14 giugno 2000 ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Prestamburgo.

Al riguardo, è emerso che l'articolo in questione si inserisce nell'ambito di una

polemica politica avutasi nell'autunno del 1998 tra esponenti della Lega nord friulani e l'onorevole Prestamburgo medesimo. In particolare, in un articolo apparso sul quotidiano *Il Messaggero Veneto (cronaca di Gorizia)* del 6 ottobre 1998, erano state riportate affermazioni, contenute in una nota dell'organizzazione cittadina della Lega nord, secondo le quali « *Un messinese non può comprendere i problemi di Gorizia (...) città che non conosce e non ama (...) occorrono idee nuove e non intrallazzi romani, dai quali molto spesso si esce "becchi e bastonati", se non si ha un rapporto di dut des, che l'onorevole in oggetto non è certo in grado di offrire* ». A queste affermazioni, l'onorevole Prestamburgo sostiene di non aver risposto. Tuttavia, durante la sessione di bilancio iniziata di lì a poco presso la Camera dei deputati, egli osservò che, a suo avviso, i rappresentanti friulani della Lega nord non si stavano distinguendo per una tutela particolarmente efficace dell'agricoltura friulana e tale osservazione egli espresse con un articolo su *Il Piccolo* del 2 novembre 1998. A questo articolo replicarono con particolare veemenza, con due distinte lettere al quotidiano triestino, sia l'avvocato Formentini, che gli onorevoli Anghinoni e Vascon, deputati della Lega nord e componenti la Commissione permanente agricoltura.

Nella prima lettera, l'autore ribadiva, in buona sostanza, il concetto che l'onorevole Prestamburgo non poteva degnamente rappresentare la città di Gorizia, poiché messinese di nascita e proconsole di D'Alema

in Friuli d'investitura. L'articolo per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio dell'onorevole Mario Prestamburgo è una risposta a quest'ultima lettera.

La Giunta rileva che, in base al complesso degli elementi sopra riportati, sussistono pienamente i presupposti per l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. Risulta evidente, infatti, che, da un lato, le espressioni dell'onorevole Prestamburgo appartengono pienamente all'esercizio del suo mandato elettivo, poiché nell'episodio in questione egli criticava la condotta parlamentare di alcuni

deputati dello schieramento avverso in relazione alla discussione in Parlamento della legge finanziaria; dall'altro, egli rispondeva a invettive (invero assai pesanti) mossegli da un esponente politico locale.

Pertanto, all'unanimità, la Giunta ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Enzo CEREMIGNA, *Relatore*.